

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 52 del 10/11/2025

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: PERSONALE: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE PER GESTIONE FASE DI PRECONTENZIOSO ED EVENTUALE CONTENZIOSO RELATIVO AD UN RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO CON L'ENTE

PARERE REGOLARITÀ

TECNICA

(Art.49 T.U. n.267)

Favorevole

F.to

COPERTURA

FINANZIARIA

(Art. 49 T.U. 267)

Favorevole

F.to Dott. Francesco Pesci

Il responsabile del settore

F.to Dario Chiavarino

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 10/11/2025 al 25/11/2025 al n. 148 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Simona Magalotti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
// Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00118 del 29.07.2025, l'arch. Stefano Bigiotti è stato nominato, ai sensi art. 9, comma 3L.R. n. 4/2024, Commissario Liquidatore della I Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

VISTO che con Decreto prot. n. 785 del 10.09.2025 del Commissario Liquidatore è stato nominato il Responsabile del Servizio Amministrativo fino al 31-12-2025;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Consiglio della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale n. 09 del 30/12/2024 di approvazione dello schema del Dup Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

- la Deliberazione di Consiglio della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale n. 10 del 30/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

CONSIDERATO CHE l'Ente necessita di assistenza legale per gestione fase di precontenzioso ed eventuale contenzioso relativo ad un rapporto di lavoro instaurato con l'Ente;

DATO ATTO che:

- l'art. 56 comma 1 lett. h) del D.lgs. 36/2023 esclude dai settori ordinari cui si applica il Codice dei contratti pubblici i servizi di consulenza legale resi da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 9 febbraio 1982 n. 31, qualora vi siano indizi concreti e probabilità elevate che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un possibile futuro contenzioso;

- i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h., possono essere svolti solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti a specifico albo;

- all'interno dell'ente non è presente il servizio di avvocatura;

- il servizio in argomento si configura come prestazione di servizi di natura intellettuale, non di generica attività di consulenza;

RITENUTO, pertanto, che l'affidamento diretto ad un professionista che goda della piena fiducia dell'Ente rientri nelle facoltà dell'Amministrazione, anche quando la necessità sia quella di rendere parere precontenzioso;

DATO atto, che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di servizi di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: assistenza legale per gestione fase di precontenzioso ed eventuale contenzioso relativo ad un rapporto di lavoro instaurato con l'Ente;
- Importo del contratto: € 2.537,60 comprensivo di Cassa ed IVA;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. N. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle presenti nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

CHE a tale scopo si è proceduto a contattare per le vie brevi l’Avvocato Luigi Maria Cacciapaglia (PIVA 05960671005) il quale si è reso disponibile a prestare l’attività di assistenza legale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del D. Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare all’Avvocato Luigi Maria Cacciapaglia con studio legale in Viale delle Milizie n. 114 00192 Roma P.IVA 05960671005, l’assistenza legale per gestione fase di precontenzioso ed eventuale contenzioso relativo ad un rapporto di lavoro instaurato con l’Ente per l’importo di € 2.537,60 comprensivo di Cassa ed IVA;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R n. 62/2013, nonché dell’art. 42 del D. Lgs. n. 550/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL;

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO atto dell’acquisizione del codice CIG B8E6F7AE81;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 118/2011;

DETERMINA

- 1) **di stabilire** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di impegnare**, in favore all’Avvocato Luigi Maria Cacciapaglia con studio legale in Viale delle Milizie n. 114 00192 Roma P.IVA 05960671005 l’assistenza legale per gestione fase di precontenzioso ed eventuale contenzioso relativo ad un rapporto di lavoro instaurato con l’Ente per l’importo di € 2.537,60 comprensivo di Cassa ed IVA;
- 3) **di dare atto** dell’acquisizione del codice CIG B8E6F7AE81;

- 4) **di imputare** la somma di € 2.537,60 sul capitolo del bilancio 10150302-1- esercizio 2025/2027 competenza 2025;
- 5) **di trasmettere** la presente all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza. -

ALTRE INFORMAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990): Dott. Dario Chiavarino;

RICORSI: ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

CONFLITTO D'INTERESSI: in relazione all'adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

[X]non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art.6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013;

[X]non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art.7 del DPR62/2013.
